

## **DECRETO "RISTORI"**

DECRETO LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"

(Pubblicato su G. U. n. 269 del 28 ottobre 2020)



### Articolo 1

# Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Viene riconosciuto un "contributo a fondo perduto" a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come <u>attività prevalente</u> una di quelle riferite ai codici ATECO indicati in apposito "Allegato" al Decreto. Il "contributo a fondo perduto" <u>non spetta</u> ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

I settori economici, individuati dai codici "ATECO", sono (Allegato 1):

Codice Ateco:	Descrizione	%
49.32.10	Trasporto con taxi	100,00%
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
49.39.01	gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano	200,00%
55.10.00	Alberghi	150,00%
55.20.10	Villaggi turistici	150,00%
55.20.20	Ostelli della gioventù	150,00%
55.20.30	Rifugi di montagna	150,00%
55.20.40	Colonie marine e montane	150,00%
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
56.10.11	ristorazione con somministrazione	200,00%
56.10.12	attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie	150,00%
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%



56.10.42	Ristorazione ambulante	200,00%
56.10.50	Ristorazione su treni e navi	200,00%
56.21.00	Catering per eventi, banqueting	200,00%
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi	200,00%
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica	200,00%
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
85.52.09	Altra formazione culturale	200,00%
90.01.01	Attività nel campo della recitazione	200,00%
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse	200,00%
93.11.10	Gestione di stadi	200,00%
93.11.20	Gestione di piscine	200,00%
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
93.12.00	Attività di club sportivi	200,00%
93.13.00	Gestione di palestre	200,00%



93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%	
93.19.99	Altre attività sportive nca	200,00%	
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%	
93.29.10	discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%	
93.29.30	Sale giochi e biliardi	200,00%	
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.	200,00%	
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%	
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.	200,00%	
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%	
96.04.20	Stabilimenti termali	200,00%	
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%	
La % indica il ristoro spettante in relazione al contributo a fondo perduto			

calcolato con le regole dell'art. 25 del D.L. n. 34 del 2020.

Eventuali ulteriori codici "ATECO" potranno essere individuati con apposito Decreto, sempreché tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM 24 ottobre 2020.

Il "contributo a fondo perduto" spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta, anche in assenza del calo del fatturato, per i soggetti indicati nell'elenco (Allegato 1) con attivazione della partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Il "contributo a fondo perduto" è riconosciuto automaticamente, al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione, ovvero previa presentazione di un'apposita istanza.

#### In particolare:

- nei confronti dei soggetti che hanno già beneficiato del precedente "contributo a fondo perduto" (art. 25 "Decreto Rilancio") e non hanno restituito tale beneficio. Il riconoscimento è "automatico": la somma viene accreditata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale dei soggetti aventi diritto (il medesimo sul quale è stato erogato il precedente contributo);
- nei confronti dei soggetti che non hanno presentato istanza per il precedente "contributo a fondo perduto", è prevista la presentazione, in via telematica, di apposita domanda, utilizzando il modello già approvato precedentemente e relativo al contributo ex art. 25 "Decreto Rilancio". Le modalità e la tempistica di presentazione saranno determinati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Esclusi i soggetti la cui partita IVA risulta cessata alla data di presentazione dell'istanza. Rientrano in tale categoria, pertanto, anche i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro, in precedenza esclusi ed ora ammessi al beneficio.

Il "contributo a fondo perduto" è determinato con le seguenti modalità:

- a) per i soggetti che avevano già beneficiato del contributo introdotto con l'articolo 25 del D.L. "Rilancio": come quota del contributo già erogato (si veda Allegato);
- b) per i soggetti che non hanno presentato l'istanza: come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall'articolo 25 del Decreto-Legge n. 34/2020.



La "quota", ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza ed è indicata nell'Allegato 1, con percentuali del 400%, 200%, 150%, 100%. L'ammontare del contributo non può superare 150.000 euro.

Il "riconoscimento automatico", pertanto, consente di applicare le sopra menzionate percentuali, corrispondenti al codice ATECO di appartenenza, al "contributo a fondo perduto" erogato ai sensi dell'articolo 25 del Decreto-Legge "Rilancio".

Per i <u>soggetti che hanno già percepito il precedente contributo</u> e che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il nuovo contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato, applicando le percentuali di *ristoro* agli importi minimi di:

- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per gli altri soggetti.

Per <u>i soggetti che non hanno presentato la precedente istanza</u>, il contributo spetta come "quota del valore", calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza e con i criteri previsti dall'articolo 25 Decreto-Legge "*Rilancio*".

Il "valore", del "contributo a fondo perduto", è determinato applicando la percentuale del 20%, del 15% o del 10% alla differenza tra il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019, con le seguenti modalità:

#### Ricavi/compensi 2019:

- non superiori a 400.000: 20%;
- compresi tra 400.000 e 1.000.000: 15%;
- oltre 1.000.000: **10%.**

Le percentuali di *ristoro* del "*nuovo*" contributo (400%, 200%, 150% o 100%) sono applicate sul "*valore*", come sopra calcolato, e sempreché il soggetto abbia il requisito del calo di fatturato/corrispettivi di due terzi nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Il "contributo a fondo perduto" viene riconosciuto nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione Europea.

Il nuovo contributo:

- non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

#### Articolo 4

## Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa

La disposizione modifica quanto disposto del Decreto-Legge n. 18 del 17.3.2020 ("*Cura Italia*" articolo 54-ter) prorogando **fino al 31 dicembre 2020** <u>la sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa</u>.

È prevista **l'inefficacia**, di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (art. 555 Codice procedura civile), avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata **dal 25 ottobre 2020** e fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in esame.



### Articolo 5

## Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura

La norma dispone misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura. In particolare:

- incrementato di 100 milioni di euro, per l'anno 2020, il fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello <u>spettacolo e del cinema e audiovisivo</u> istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- incrementato di 400 milioni di euro, per l'anno 2020, il fondo (ex art. 182 D.L. n. 34/2020) finalizzato al sostegno delle <u>agenzie di viaggio e dei tour operator</u>, nonché delle <u>guide e degli accompagnatori turistici</u> a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- incrementato di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, il Fondo per le emergenze delle <u>imprese e delle</u> <u>istituzioni culturali</u> (ex art. 183, comma 2, D.L. n. 34/2020) istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
- viene previsto che, limitatamente ai contratti di <u>acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo</u>, le disposizioni che disciplinano le condizioni per il rimborso dei biglietti a causa della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM i 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 ed i termini per effettuare la relativa comunicazione decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- prorogato al 2021 l'incentivo della «<u>Tax credit vacanze</u>», prevedendo che lo stesso è utilizzabile per una sola volta fino al 30 giugno 2021. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

#### Articolo 8

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda

Esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il "credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda" (articolo 28 Decreto-Legge n. 34 del 2020) - indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente – alle imprese operanti nei settori indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 (si veda articolo 1).

Nella Relazione Tecnica viene precisato che i settori interessati dalle chiusure/ limitazioni di orario di apertura sono quelli riportati nella specifica tabella "al netto di quelli che già a legislazione vigente sono destinatari della misura agevolativa fino a dicembre 2020, perché appartenenti al settore turismo".

Il "Decreto Agosto" ha esteso l'agevolazione in esame fino al 31 dicembre 2020 **a favore delle imprese turistico-ricettive** nonché ha previsto che, in caso di affitto d'azienda, il bonus sia pari al 50% del canone.

Il "credito d'imposta" è calcolato sui canoni dovuti e versati e, relativamente al canone di dicembre, compete anche se il relativo versamento è effettuato nell'anno 2021.

La disposizione prevede che:

- le condizioni di accesso all'agevolazione sono individuate nella riduzione del fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre/novembre/dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019;
- il credito in esame spetta nella misura del:
- 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% del canone per affitto d'azienda.



L'agevolazione è usufruita nel rispetto dei limiti/condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final. La nuova disposizione non è subordinata all'autorizzazione dell'UE.

#### Articolo 9

## Cancellazione della seconda rata IMU

<u>Cancellata</u> la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato al presente decreto (trattasi dei medesimi codici ATECO interessati da nuovo contributo a fondo perduto e dalla cancellazione della seconda rata IMU), a <u>condizione</u> che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Resta, pertanto, applicabile quanto emanato dal "Decreto Agosto" in base al quale non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili:

- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'agevolazione è usufruita nel rispetto dei limiti/condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final.

### Articolo 10

# Proroga del termine per la presentazione del modello 770

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2020) è prorogato al 10 dicembre 2020.

### Articolo 27

# Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario

Viene previsto che, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.

I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili.

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.



## Articolo 35

### Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il **29 ottobre 2020** ovvero il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.